

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1086 del 04/03/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CERACARTA - S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione carte speciali, pressosensibili, fotografiche sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1160 del 04/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CERACARTA - S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione carte speciali, pressosensibili, fotografiche sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 12**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

#### **Visto:**

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 06/08/2021, acquisita al Prot. Com.le 85031 e da Arpa al PG/2021/125116, da **CERACARTA - S.P.A.** nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, avente sede legale in Comune di Forlì, Via Secondo Casadei n. 14, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione carte speciali, pressosensibili, fotografiche sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 12, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- impatto acustico.

**Atteso** che la stessa è risultata correttamente presentata in data 13/09/2021, come da documentazione acquisita al Prot. Com.le 95522 e da Arpae al PG/2021/141455, e che da tale data sono stati avviati i tempi del procedimento;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Dato atto** che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 87702 del 19/08/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/129183, ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

**Dato atto** che con Nota Prot. Com.le 108051/2021 del 14/10/2021, acquisita al PG/2021/159022, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. a far data dal 13/09/2021, con contestuale richiesta integrazioni;

**Atteso** che, a seguito di concessione di proroga per la presentazione delle integrazioni, in data 03/12/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 127563 e da Arpae al PG/2021/186817;

**Dato atto** che in data in data 01/02/2022 il responsabile dell'endoprocedimento e "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostatici all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera", e che pertanto con Nota Prot. Com.le 12811 del 03/02/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/18263, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato alla ditta i motivi ostatici ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

**Considerato** che in data 21/02/2022 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/90, acquisite da Arpae al PG/2022/28274;

**Tenuto conto** che relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, in data del 15/12/2021 con nota Prot. Com.le 131769, acquisita al PG/2021/192162, la Responsabile della P.O. dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: "*Vista la domanda di AUA e successive integrazioni contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta da TCA resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Gramadora, 12 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59*";

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 04/03/2022, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha dato atto sia del superamento dei motivi ostatici all'accoglimento dell'istanza, sia degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 22213 del 01/03/2022, acquisito al PG/2022/33784, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente d'Urbanistica del Comune di Forlì;

**Evidenziato** che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CERACARTA - S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

**Vista** la nota del 31/12/2021 assunta al PG/2021/201008, con la quale la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena ha delegato le funzioni afferenti all'Incarico di Funzione "Autorizzazioni complesse ed Energia" alla Dott.ssa Tamara Mordenti in qualità di dirigente presso il medesimo servizio a far data dal 01/01/2022;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CERACARTA - S.P.A.** (C.F./P.IVA 00136740404) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Forlì, Via Secondo Casadei n. 14, per lo stabilimento di produzione carte speciali, pressosensibili, fotografiche sito nel Comune di Forlì, Via Gramadora n. 12.

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio

da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

La Dirigente Delegata  
Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

CERACARTA spa ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alle seguenti emissioni:

- emissione E1 “produzione carta diagrammata – macchine da stampa” derivante dalle aspirazioni poste su n. 2 macchine da stampa tipografica/flessografica e sulla asciugatura mediante lampade UV;
- emissione E2 “produzione gel medicale e gel igienizzante – imbottigliatrici” derivante dalle aspirazioni poste sulle operazioni di imbottigliamento dei gel;
- emissione E3 “bruciatore” (23,7 kW, a metano) derivante dalla caldaia utilizzata per mantenere alla temperatura ideale l’acqua necessaria alla produzione gel (il polimero deve essere sciolto ad una temperatura di 40/60°C);
- emissione E4 “produzione elettrodi – miscelatore” derivante dalla cappa aspirante posta sul miscelatore per la produzione di gel;
- emissione E5 “caldaia ambienti” derivante da una caldaia ad uso civile (311 kW, a metano);
- emissione E6 “caldaia ambienti” derivante da una caldaia ad uso civile (311 kW, a metano);
- emissione E7 “caldaia ambienti” derivante da una caldaia ad uso civile (35 kW, a metano);
- emissione E8 “sfiato emergenza locale miscelatore” derivante da un camino a tiraggio naturale posto nel locale di produzione del gel;
- emissione E9 “sfiato emergenza locale serbatoio” derivante da un camino a tiraggio naturale posto nel locale esterno in cui si trova il serbatoio dell’alcool;
- emissione E10 “sfiato emergenza per operazioni riempimento serbatoio” derivante da un camino a tiraggio naturale posto nel locale esterno in cui si trova il serbatoio dell’alcool, in corrispondenza della porta di accesso.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì con nota P.G.N. 27652 del 31/03/2020, acquisita al protocollo PG/2020/48576, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- HERA S.p.A., in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato.

Con nota PG/2021/149358 del 28/09/2021 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2021/149360 del 29/11/21 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie

valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 102323 del 30/09/2021, acquisita al prot. di Arpae PG/2021/151972 del 01/10/2021, il Comune di Forlì - Servizio Ambiente e Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

*“Consultati:*

- *la documentazione presentata dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (PG 85031/2021 - PG 95237/2021);*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 29 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);*

*Verificato:*

- *che l'area interessata dall'impianto catastalmente individuata al Foglio n. 188, particella n. 69, come da planimetrie allegate alla richiesta in oggetto è urbanisticamente classificata negli strumenti di pianificazione comunale vigenti come zona produttiva di completamento D) - Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;*
- *che l'area risulta interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Elettrodotto esistente di media tensione - 15kV – Cabine elettriche, ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 56 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Elettrodotto esistente di alta tensione - 132kV – Fascia di rispetto terna singola (interno al T.U. - 30 m; esterno al T.U. - 50 m) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 56 delle norme di PSC;*
- *che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;*
- *che la ditta Ceracarta S.p.a. ha come attività principale la produzione di carte speciali, pressosensibili, fotografiche, con magazzino. Altre attività sono la produzione di gel e creme in vari formati, con imbottigliamento, confezionamento e pallettizzazione e la fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche.*

*Si dichiara*

*la conformità urbanistica del sito proposto catastalmente distinto al Foglio 188 Part. 69, per l'attività svolta dalla richiedente”.*

Con nota PG/2022/15401 del 31/01/2022 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva per quanto riguarda le emissioni da E1 a E10, e negativa per quanto concerne l'emissione diffusa di polveri derivante dal trasporto pneumatico dei refili prodotti dalle lavorazioni di taglio a misura della carta diagrammata, di seguito riportata:

*“.....*

*Valutazioni normative.*

*Sostanze pericolose*

*In relazione al contenuto di sostanze pericolose, la visione del quadro riassuntivo presentato dall'azienda evidenzia l'assenza di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. La visione dei contenuti delle schede di sicurezza fornite conferma questa valutazione.*

*Si ricorda che, a norma dell'articolo 271 comma 7bis, le sostanze classificate con frasi di sicurezza H340, H350 e H360 e delle sostanze caratterizzate da tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, oltre a quelle individuate come particolarmente preoccupanti in base al Regolamento CE n.1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio (componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori) devono essere sostituite nel più breve tempo possibile ove tecnicamente ed economicamente possibile. Dette sostanze devono essere catalogate e comunicate con relazione almeno quinquennale (o al bisogno) all'autorità competente analizzando le disponibilità alternative e la possibilità di sostituzione.*

*Cicli produttivi ed emissioni*

La lavorazione di produzione di carta diagrammata per quanto riguarda la fase di taglio, rifilatura ecc. della carta rientra nell'applicazione del punto 4.4.1 e 4.4.9 dei Criteri Criaer [approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia n. 4606 del 04 Giugno 1999]:

#### 4.4.1 - TAGLIO, RIFILATURA E FORATURA

- a) I gas polverosi provenienti da queste fasi produttive devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Materiale particellare	10

#### 4.4.9 - CARICO, SCARICO, CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI SCARTI DI LAVORAZIONE

- a) I gas polverulenti che si generano da queste fasi produttive devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Materiale particellare	10

L'Allegato 4.28 - "Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg" alla DGR 2236/09 e s.m.i. prevede un limite per le polveri totali di 10 mg/Nmc quindi uguale a quanto previsto dai criteri Criaer.

Come dichiarato dal Gestore questa emissione, che è prevista come diffusa in ambiente esterno, non è dotata di impianti di abbattimento ed il materiale di scarto finale viene convogliato pneumaticamente in due big bag sigillati per evitare lo sviluppo di polveri.

A parere dello scrivente servizio questa soluzione non è accoglibile avendo a riferimento i requisiti tecnici richiesti (allegato 3 dei criteri Criaer) e dovrà essere previsto l'impianto di abbattimento del materiale particellare con caratteristiche idonee. In relazione al progetto verrà valutata l'assoggettabilità o meno ad autocontrolli annuali.

#### Stampa flessografica e tipografica

Per quanto riguarda la fase di stampa flessografica e tipografica collegata all'emissione E1, la specifica lavorazione è ricompresa nel seguente punto [dei Criteri Criaer approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia n. 4606 del 04 Giugno 1999].

#### 4.4.4 - APPLICAZIONE/ESSICCAZIONE INCHIOSTRI NELLA STAMPA FLESSOGRAFICA

- a) I gas e i vapori che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati in atmosfera;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Sostanze organiche volatili	50
Ozono	1

La ditta dichiara la possibile presenza dell'inquinante ozono per l'utilizzo di inchiostri UV. Si valuta di prevedere il monitoraggio in sede di messa a regime sia del parametro Sostanze Organiche Volatili che del parametro Ozono al fine di confermare il rispetto del limite di emissione (applicato per assonanza al punto 4.5.25 dei criteri Criaer). Qualora dette analisi di messa a regime dimostrassero concentrazioni di inquinanti superiori a 1/10 dei limiti, il Gestore dovrà provvedere all'autocontrollo periodico annuale.

La presenza di inchiostri UV dovrebbe evitare l'emissione di concentrazioni significative di SOV, mentre nel Criaer il limite indicato derivava dall'asciugatura di solventi organici presenti negli inchiostri a solvente.

Non si concorda però sull'applicazione dell'articolo 272 comma 5 per considerare E1 come uno sfianto esclusivamente adibito alla mitigazione di condizioni microclimatiche degli ambienti di lavoro.

### Gel per ecografie e Gel igienizzante (reparto gel) e produzione elettrodi

Per quanto riguarda questa specifica lavorazione, mentre nel Criaer non è individuabile un punto specifico cui fare riferimento, la DGR 2236/09 e allegati alla DGR 1769/10, al punto 4.15 "Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g", offre questo riferimento per le lavorazioni di miscelazione a freddo o a caldo, fusione, colatura dissoluzione ecc.

Viene prescritto che i miscelatori sia di polveri che di liquidi/emulsioni siano mantenuti chiusi durante il funzionamento. oltre alla necessità di convogliamento delle aspirazioni in emissioni convogliate.

Nel caso specifico pertanto si applica il limite previsto dalla DGR per le i COV pari a 50 mg/Nmc.

#### Proposta di limiti e prescrizioni

##### Emissione E1: Produzione carta diagrammata

Portata	4.000 Nmc/h
Altezza	8 m
Durata	10 h/giorno
Frequenza	1
Diametro	400 mm
Impianto di abbattimento	
Inquinanti	Concentrazione massima
Sostanze Organiche Volatili	50 mg/Nmc
Ozono	1 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare la messa a regime dell'impianto nuovo E1;
- Qualora dette analisi di messa a regime dimostrassero concentrazioni di inquinanti superiori a 1/10 dei limiti, il Gestore dovrà provvedere all'autocontrollo periodico annuale.

##### Emissione E2: Produzione gel medicale e gel igienizzante

Portata	3.000 Nmc/h
Altezza	8 m
Durata	14 h/giorno
Frequenza	1
Diametro	300 mm
Impianto di abbattimento	
Inquinanti	Concentrazione massima
Sostanze Organiche Volatili	50 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E2;
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E2.

##### Emissione E4: Produzione elettrodi

Portata	1.500 Nmc/h
Altezza	8 m
Durata	2 h/giorno
Frequenza	1
Diametro	160 mm
Impianto di abbattimento	
Inquinanti	Concentrazione massima

Sostanze Organiche Volatili	50 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E4;
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E4.

#### Impianti termici.

Sigla impianto	Tipologia <sup>9</sup>	Potenza termica nominale (kW)	combustibile	Consumo combustibile (mch, kg/h)	SMI <sup>10</sup> o SC Installato	Sistemi di abbattimento	Sigla emissione
<b>A. Impianti industriali</b>							
BRUCIATORE PER ACQUA PRODUZIONE GEL	-	23,7	GAS METANO	-	-	-	E3
<b>B. Impianti civili<sup>11</sup></b>							
CALDAIA AMBIENTI	-	311	GAS METANO	-	-	-	E5
CALDAIA AMBIENTI	-	311	GAS METANO	-	-	-	E6
CALDAIA CASA CUSTODE	-	< 35	GAS METANO	-	-	-	E7

#### Aperture locali cisterne

Le emissioni individuate come E8, E9 ed E10, asservite a locali ove sono presenti serbatoi contenenti sostanze organiche volatili e altre sostanze, in base al dettato dell'articolo 272 comma 5, in considerazione del fatto che la loro presenza deriva esclusivamente da possibili necessità di ventilazione per la sicurezza nel caso di incidenti con sversamento nei locali stessi, a parere dello scrivente servizio non sono da considerare emissioni in atmosfera convogliate o diffuse e pertanto non devono essere autorizzate.

#### Conclusioni

In relazione al punto di emissione diffusa di cui all'attività di taglio carta, in considerazione del fatto che in base ai Criteri Criaer e DGR 2236/09 le lavorazioni di taglio, rifilatura foratura carta, carico, scarico, conservazione oltre alla movimentazione di scarti di lavorazione carta (in questo caso pneumatica) devono essere aspirate e convogliate in un impianto di abbattimento prima dell'emissione in atmosfera, l'istanza non può essere accolta e si esprime parere contrario.

Il motivo ostativo potrà essere superato da parte dell'azienda con la proposta di un impianto di abbattimento delle polveri confacente o equivalente ai requisiti dell'allegato 3 dei criteri Criaer.

Per quanto concerne i restanti punti di emissione non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza con le prescrizioni e i valori limite sopra indicati".

L'Azienda USL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi (cioè entro il giorno 31/01/2022, tenuto conto della sospensione del procedimento per la richiesta di integrazioni) equivale ad un assenso senza condizioni.

Sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi non potesse essere accolta positivamente, essendo necessario che gli effluenti derivanti dal trasporto pneumatico dei reflui prodotti dalle lavorazioni di taglio a misura della carta diagrammata siano convogliati all'esterno nel rispetto di quanto indicato ai punti 4.4.1 "Taglio, rifilatura e foratura" e 4.4.9 "Carico, scarico, conservazione e movimentazione di scarti di lavorazione" dei criteri regionali ex CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/1999, cioè mediante idoneo camino previo abbattimento delle polveri tramite impianto di abbattimento rispondente ai criteri della migliore tecnologia (filtro a maniche, a tasche, a cartucce).

Ccon nota PG/2022/16270 del 01/02/22 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 01/02/2022, ha comunicato al SUAP del Comune di Forlì, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., precisando altresì che *"i termini del procedimento di cui all'istanza presentata in data 13/09/2021 saranno sospesi dalla data della comunicazione che codesto SUAP invierà ai sensi dell'art.10-bis L. 241/1990, e inizieranno nuovamente a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni da parte della Ditta o, in assenza di risposta, alla scadenza dei 10 giorni fissati quale termine ultimo per l'invio delle osservazioni da parte della Ditta"*.

Con nota prot. n. 12811 del 03/02/22, acquisita al protocollo PG/2022/18263 del 04/02/22, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2022/16270 del 01/02/22.

Con PEC del 21/02/22, acquisita al protocollo PG/2022/28274 del 21/02/22, CERACARTA spa ha trasmesso le osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., ovvero un progetto nel quale è previsto il convogliamento a idoneo camino, da cui la nuova emissione E11, degli effluenti derivanti dal trasporto pneumatico dei refili prodotti dalle lavorazioni di taglio a misura della carta diagrammata, previo abbattimento delle polveri mediante prefiltro (cella filtrante ondulata sintetica, n. 4 moduli) e filtro (filtro a tasche, n. 4 moduli).

Con nota PG/2022/34866 del 02/03/22 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, di seguito riportata:

*".....*

*Nella precedente istruttoria erano state evidenziate delle criticità determinate dalla lavorazione di Stampa e ribobinatura carta diagrammata che veniva convogliata in atmosfera senza idoneo impianto di abbattimento per il materiale particellare.*

*Nel preavviso di diniego veniva indicato quanto segue:*

*In relazione al punto di emissione diffusa di cui all'attività di taglio carta, inconsiderazione del fatto che in base ai Criteri Criaer e DGR 2236/09 le lavorazioni di taglio, rifilatura foratura carta, carico, scarico, conservazione oltre alla movimentazione di scarti di lavorazione carta (in questo caso pneumatica) devono essere aspirate e convogliate in un impianto di abbattimento prima dell'emissione in atmosfera, l'istanza non può essere accolta e si esprime parere contrario*

*Il motivo ostativo potrà essere superato da parte dell'azienda con la proposta di un impianto di abbattimento delle polveri confacente o equivalente ai requisiti dell'allegato 3 dei criteri Criaer.*

*A seguito del preavviso di diniego l'azienda ha pertanto proposto l'adozione di un sistema di filtrazione del materiale particellare con filtrazione bistadio costituita da pannelli filtranti ondulati e da filtri a tasca.*

*L'aria trattata dal nuovo impianto di abbattimento verrà convogliata nella nuova emissione denominata E11 "Stampa e ribobinatura carta diagrammata".*

*.....*

*Considerando una portata dell'emissione pari a 6.000 Nmc/h le caratteristiche dell'impianto di abbattimento proposto sono confacenti con quanto indicato all'allegato 3.2 del capitolo 3 dei Criteri Criaer con una velocità di filtrazione pari a 0.029 m/s.*

*.....*

*Dal punto di vista normativo la lavorazione di produzione di carta diagrammata per quanto riguarda la fase di taglio, rifilatura ecc. della carta rientra nell'applicazione del punto 4.4.1 e 4.4.9 dei Criteri Criaer*

#### **4.4.1 - TAGLIO, RIFILATURA E FORATURA**

*a) I gas polverosi provenienti da queste fasi produttive devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;*

*b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

**INQUINANTE**

**CONCENTRAZIONE MASSIMA**

(mg/m<sup>3</sup>)  
10

Materiale particolare

#### 4.4.9 - CARICO, SCARICO, CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI SCARTI DI LAVORAZIONE

- a) I gas polverulenti che si generano da queste fasi produttive devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m <sup>3</sup> )
Materiale particolare	10

Il punto 4.28 - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg prevede un limite per le polveri totali di 10 mg/Nmc quindi uguale a quanto previsto dai criteri Criaer.

#### Proposta di limiti e prescrizioni

Emissione E11: Stampa e ribobinatura carta diagrammata

Portata	6.000 Nmc/h
Altezza	8 m
Durata	14 h/giorno
Frequenza	1
Diametro	450 mm
Impianto di abbattimento	Filtro a tasche
Inquinanti	Concentrazione massima
Materiale Particolare	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E11;
- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E11.

#### Conclusioni

Il motivo ostativo di cui al preavviso di diniego è stato superato da parte dell'azienda con la proposta di installazione di un impianto di abbattimento delle polveri confacente o equivalente ai requisiti dell'allegato 3 dei criteri Criaer che tratterà le emissioni provenienti dalle lavorazioni di stampa e ribobinatura carta diagrammata e che darà origine alla nuova emissione convogliata E11.

Non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza con le prescrizioni e i valori limite sopra indicati".

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive espresse dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2022/16270 del 01/02/22.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai fini di una corretta gestione dell'impianto di abbattimento installato sulla emissione E11, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue:

- l'impianto di abbattimento installato sulla emissione E11 (prefiltro e filtro) deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento e degli atti di assenso, anche impliciti, sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

**B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 06/08/2021 P.G.N. 85031, per il rilascio della presente autorizzazione, dalle successive integrazioni e dalle osservazioni presentate in data 21/02/22 in risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

**C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE E3 – BRUCIATORE PER ACQUA PRODUZIONE GEL (23,7 kW, a metano)**

proveniente da un impianto di combustione, con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE E5 – CALDAIA AMBIENTI (311 Kw, a metano)**

**EMISSIONE E6 – CALDAIA AMBIENTI (311 Kw, a metano)**

**EMISSIONE E7 – CALDAIA CASA CUSTODE (35 Kw, a metano)**

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONE E8 – SFIATO EMERGENZA LOCALE MISCELATORI**

**EMISSIONE E9 – SFIATO EMERGENZA LOCALE SERBATOIO**

**EMISSIONE E10 – SFIATO EMERGENZA PER OPERAZIONI RIEMPIMENTO SERBATOIO**

derivanti da dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, che non si ritiene necessario disciplinare con la presente autorizzazione, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

**D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di carte speciali, pressosensibili, fotografiche sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

**EMISSIONE E1 – PRODUZIONE CARTA DIAGRAMMATA – MACCHINE DA STAMPA**

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Durata	10	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Ozono	1	mg/Nmc

#### EMISSIONE E2 – PRODUZIONE GEL MEDICALE E GEL IGIENIZZANTE – IMBOTTIGLIATRICI

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	14	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

#### EMISSIONE E4 – PRODUZIONE ELETTRIDI - MISCELATORE

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

#### EMISSIONE E11 – STAMPA E RIBOBINATURA CARTA DIAGRAMMATA – MACCHINE DA STAMPA E TAGLIERINE RIBOBINATRICI

Impianto abbattimento: prefiltro (cella filtrante ondulata sintetica, n. 4 moduli) e filtro (filtro a tasche, n. 4 moduli)

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	14	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile all'indirizzo [https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc\\_tecn\\_punti\\_prelievo.pdf](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E4 e E11 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E4 e E11**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2, E4 e E11**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni E2, E4 e E11 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Per quanto riguarda l'**emissione E1**, qualora anche da uno solo dei certificati analitici dei monitoraggi effettuati in fase di messa a regime richiesti al precedente punto 7. risultino concentrazioni di inquinanti superiori a 1/10 dei valori limite prescritti, la Ditta dovrà successivamente provvedere ad effettuare il monitoraggio con una periodicità almeno annuale con riferimento agli inquinanti che presentano tale superamento, con le stesse modalità indicate per E2, E4 ed E11 al precedente punto 7. Nel caso in cui dai certificati analitici dei monitoraggi effettuati in fase di messa a regime non risultino tali superamenti la Ditta non dovrà effettuare successivi monitoraggi periodici.
9. L'impianto di abbattimento installato sulla emissione E11 (prefiltro e filtro) deve essere mantenuto in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al punto 10., con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
  - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento degli inquinanti installato sulla **emissione E11**, così come richiesto al precedente punto 9.

## SCARICO DI ACQUE REFLUE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

Premesso che:

La Ditta CERACARTA S.P.A.. con nota acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 85031 del 09.08.2021 ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, per lo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge l'attività di produzione carte speciali e gel per usi medici, sito in Via Gramadora, 12 – Forlì - Foglio 188 Particella 69;

- Visto il parere favorevole con prescrizioni di HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 3952 del 14.01.2022;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

### PRESCRIZIONI

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Legale rappresentante pro-tempore CERACARTA S.P.A.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	via Gramadora 12
- Destinazione dell'insediamento:	Produzione carte speciali e gel per usi medici
- Potenzialità dell'insediamento:	185 mc/anno
- Classificazione dello scarico	acque reflue industriali
- Recettore dello scarico:	FOGNATURA NERA "tipo A"
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Pozzetto di decantazione 1000 lt

2. Nella rete fognaria nera di Via Gramadora sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio serbatoi per la produzione del gel e acque di rigenerazione addolcitori.**

Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

**COD<=6000 mg/l;**

**Cloruri<=3500 mg/l.**

4. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 185 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:  
**sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;  
**vasca di decantazione/egualizzazione 1000 lt** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);  
**pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
6. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. HERA ed ArpaE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
8. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
10. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
11. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
12. La ditta deve stipulare con HERA Spa apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
13. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
14. **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, ad HERA, ArpaE e Comune di Forlì, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

15. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**